



Ministero Dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Direzione Generale
Piazza delle Regioni - 85100 Potenza – tel. 0971/449911

Potenza 18.04.2013
Prot. 2206

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
LORO SEDI

OGGETTO: CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER LAVORATORI, PREPOSTI, DIRIGENTI - ART. 37 D. LGS. 81/08 – Accordi Stato Regioni del 21 dicembre 2011 rep. 221/CSR e 25 luglio 2012 rep. 153/CSR.

Come è ben noto alle SS.LL. questo Ufficio, in attuazione agli obblighi fondamentali previsti dalle normative vigenti ha avviato, già a partire dall'a.s. 2011-12, d'intesa con l'Organismo Paritetico e con la Direzione dell'ing. Pasquale Francesco Costante, nuove iniziative di formazione per Dirigenti Scolastici e per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche, designato a svolgere specifici compiti in materia di sicurezza (*R.S.P.P.*, *A.S.P.P.*, *R.L.S.*, *Addetti Antincendio*, *Addetti al Primo Soccorso*, *Stress lavoro-correlato*, *Attività teatrali per alunni*).

L'intervento formativo, che si inserisce nell'ambito del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., ha l'obiettivo di porre i Dirigenti Scolastici nella condizione di meglio assolvere al proprio compito specifico oltre che favorire, fra tutte le figure interessate, l'acquisizione ed il consolidamento delle conoscenze, delle competenze e delle professionalità necessarie per elevare la cultura della sicurezza.

L'iniziativa, che vede il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionalmente competenti in materia (ASL, VIGILI DEL FUOCO, INAIL, DIREZ. PROV. LAVORO, MAGISTRATI, ESPERTI), oltre a soddisfare pertanto ad un preciso obbligo di legge rappresenta sicuramente un'importante occasione di crescita professionale per la scuola, volta ad incrementare la cultura della sicurezza.

Appare opportuno ricordare che la formazione e/o aggiornamento, **costituisce un preciso obbligo di legge a carico dei Dirigenti Scolastici - identificati dal D.M. 21 giugno 1996 come datori di lavoro - e degli stessi lavoratori - che non possono ad essa sottrarsi o rinunciare** (art. 20 comma 2 lett.h)) - e richiede una chiara consapevolezza della sua importanza e della necessità di organizzarla adeguatamente.



Ministero Dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Direzione Generale
Piazza delle Regioni - 85100 Potenza – tel. 0971/449911

Dette questioni sono state già evidenziate nella **Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 29 aprile 1999, n.119** (punto f)), che ha fornito importanti indicazioni operative in merito alle attività di competenza dei Dirigenti scolastici.

Si evidenzia in ogni caso che **l'intervento centrale** organizzato da questo Ufficio d'intesa con l'Organismo Paritetico, si configura come sussidiario e di sostegno alle iniziative che fanno capo esclusivamente alle SSSL..

Con l'occasione, giova, peraltro, richiamare l'attenzione delle SS.LL. sul particolare rilievo della **formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti**, disciplinata, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, *dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 (Repertorio atti n. 221/CSR), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11 gennaio 2012.*

Tale Accordo – *già pienamente operante dal 12 gennaio 2013 per i lavoratori e a decorrere dal 12 luglio 2013 per i preposti e i dirigenti* - prevede una **formazione di almeno 12 ore** per i **lavoratori** della P.A./ Istruzione (i cui contenuti sono precisati nell'allegato A punto 4 dell'Accordo stesso), mentre per i **preposti** occorre **aggiungere ulteriore otto ore di formazione.**

I dirigenti devono seguire esclusivamente un **corso di 16 ore.**

L'Accordo precisa altresì che **non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione:**

- **i lavoratori ed i preposti** per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione dell'accordo stesso (**11/01/2012**), una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi;

- **i dirigenti** che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione dell'Accordo, una formazione con contenuti conformi all'art.3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Mod. A per ASPP e RSPP previsto nell'Accordo Stato Regioni del 26.01.2006, pubblicato su G.U. del 14.02.2006.

Si precisa che sia in relazione alla attività formativa pregressa svolta da lavoratori o preposti sia in relazione a quella, sempre pregressa, svolta dal dirigente, il datore di lavoro deve, comprovare – con idonea documentazione e/o attraverso qualsiasi mezzo idoneo allo scopo – l'avvenuto svolgimento della attività formativa e la coerenza della medesima rispetto alla normativa previgente



Ministero Dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Direzione Generale
Piazza delle Regioni - 85100 Potenza – tel. 0971/449911

agli accordi (la quale, quindi, potrà legittimamente far riferimento a durata dei corsi diversa ed inferiore a quella degli accordi del 21 dicembre 2011).

La formazione può essere effettuata da **docenti interni o esterni alla struttura scolastica** che possono dimostrare di possedere *esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro*. L'esperienza professionale può consistere anche nello svolgimento per un triennio dei compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, anche con riferimento al datore di lavoro.

Nella GU n. 192 del 18 agosto 2012 è stato pubblicato l'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 «*Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni*».

Con tale atto è stato precisato quanto già esposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella circolare n. 20 del 29 luglio 2011, vale a dire che la norma non **impone al datore di lavoro** - dirigente scolastico - di effettuare la formazione necessariamente con **l'Organismo Paritetico**, allocato presso questa Direzione Regionale, quanto, piuttosto, **di metterlo a conoscenza della volontà di svolgere una attività formativa**; ciò in modo che esso possa, se del caso, svolgere efficacemente la funzione che il "testo unico" attribuisce allo stesso, attraverso proprie proposte al riguardo.

Quanto alle **modalità di richiesta di collaborazione** all'Organismo Paritetico, si puntualizza che: *“Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata all'O.P.. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il dirigente scolastico -datore di lavoro- procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.”*

In merito all'organizzazione della formazione, si ricorda che per ciascun corso si dovrà prevedere:

- a) **oggetto organizzatore del corso**, il quale può essere anche il datore di lavoro;
- b) **un responsabile del progetto formativo**, il quale può essere il docente stesso;
- c) **i nominativi dei docenti**;



*Ministero Dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Direzione Generale
Piazza delle Regioni - 85100 Potenza – tel. 0971/449911*

- d) **un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità;**
- e) **il registro di presenza dei partecipanti;**
- f) **l'obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste;**
- g) **la declinazione dei contenuti** tenendo presenti: *le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.*

Gli attestati di frequenza e di superamento della prova di verifica vengono rilasciati direttamente dagli organizzatori dei corsi in base a:

- *la frequenza del 90% delle ore di formazione previste per il lavoratori;*
- *la frequenza del 90% delle ore di formazione previste ed il superamento della prova di verifica per i preposti e i dirigenti.*

Gli **attestati** devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:

- o Indicazione del soggetto organizzatore del corso;*
- o Normativa di riferimento;*
- o Dati anagrafici e profilo professionale del corsista;*
- o Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato (l'indicazione del settore di appartenenza è indispensabile ai fini del riconoscimento dei crediti);*
- o Periodo di svolgimento del corso;*
- o Firma del soggetto organizzatore del corso.*

Gli Accordi Stato Regioni del 21 dicembre 2011 rep. 221/CSR e 25 luglio 2012 rep. 153/CSR sono scaricabili dal sito dell'UTS al link:

http://www.utsbasilicata.it/index.php?option=com_content&view=article&id=890:formazione-sulla-sicurezza-per-lavoratori-preposti-dirigenti-art-37-d-lgs-8108&catid=79&Itemid=222

Per tutto quanto sopra detto, si invitano i Dirigenti Scolastici, se ancora non si è provveduto, ad assicurare - anche sulla base dei fondi distribuiti dal MIUR direttamente alle scuole - la richiesta formazione al personale prescelto al fine di garantire l'effettivo raggiungimento delle finalità previste dalla normativa di riferimento.



Ministero Dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Direzione Generale
Piazza delle Regioni - 85100 Potenza – tel. 0971/449911

Si prega di dare ampia diffusione della presente nota ai lavoratori e alle figure interessate.

IL DIRETTORE GENERALE
FRANCO INGLESE